

(N. 357-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1949 (V. Stampato N. 396-Urgenza)*

d'iniziativa del Deputati MARTINO Gaetano, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA, CARONITI, GERACI, GRECO Giovanni, MURDACA, PINO, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO, D'ALCONTRES, SURACI, TERRANOVA Raffaele e TRIMARCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'8 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1949

Maggiorazione del sussidio dello Stato  
per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti.

ONOREVOLI SENATORI. — I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nonché i danneggiati dai terremoti successivi, verificatisi in Italia fino al 1936, non hanno potuto tutti ricostruire le loro abitazioni, nonostante l'attività che in questo ultimo settore ebbero a svolgere negli anni decorsi il Ministero del tesoro prima e il Ministero dei lavori pubblici poi, per la concessione dei contributi che le varie leggi avevano stabilito per la ricostruzione nelle zone colpite dai più gravi movimenti tellurici.

Nel 1940 il divieto di dare inizio a nuove costruzioni fermò completamente l'attività ricostruttiva nelle suddette zone. Cessato lo stato di guerra, con decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, in vista dell'intervenuta svalutazione della moneta, fu disposta la maggiorazione di quindici volte della misura dei contributi a favore dei danneggiati e fu stabilito il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo per la presentazione delle domande e dei nuovi progetti occorrenti ai fini della maggiorazione stessa.

Tale termine è scaduto il 12 ottobre 1948.

Si deve peraltro riconoscere che la cennata misura della maggiorazione è stata del tutto inadeguata al reale coefficiente di svalutazione della moneta dal 1908 ad oggi, e che, conseguentemente, il beneficio che lo Stato ha creduto di concedere è stato del tutto inoperante, in quanto nessun danneggiato avrebbe avuto i mezzi per integrare direttamente la somma occorrente ora per una ricostruzione anche modesta dei fabbricati distrutti.

Opportunamente, perciò, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge che ora viene al vostro esame. Con esso il coefficiente di maggiorazione viene determinato in 3,33 volte rispetto a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 940, e cioè i contributi-terremoto quali risultano stabiliti dalla legislazione precedente, sono maggiorati di  $(15 \times 3,33)$  uguale 49,95 volte. Solo così riuscirà possibile una ripresa edilizia in Comuni dove le popolazioni sono costrette ancora a vivere in baracche ormai cadenti.

Altre innovazioni sono state proposte ed approvate dalla Camera dei deputati, e sono quelle di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge: con la prima, la misura dei sussidi viene determinata in rapporto al valore del cespite distrutto senza più tener conto, come si è fatto dal 1933 in poi, della condizione del richiedente il sussidio in rapporto al cespite, e cioè se di proprietario all'epoca del terremoto ovvero di acquirente del cespite dopo il terremoto. Nel 1933 si volle fare l'accennata distinzione tra proprietario originario e proprietario acquirente dopo il terremoto per stroncare speculazioni che si erano andate manifestando.

Questa disposizione riguarda soltanto le località colpite dal terremoto del 1908, dove fu consentita la alienazione del diritto al contributo statale, perchè per i terremoti successivi tale alienazione non fu ammessa, senza peraltro che si riuscisse ad eliminare le speculazioni che purtroppo furono compiute sotto altre forme.

A tanta distanza di tempo e in considerazione del bisogno di far incrementare le ricostruzioni nelle zone della Calabria e della Sicilia, così duramente colpite dal disastro, la disposizione proposta può essere accolta.

Con l'articolo 3 invece si dispone in sostanza che la maggiorazione della misura del contributo venga concessa anche a favore di quei proprietari che, avendo fruito del contributo ridotto, in quanto essi non erano gli originari titolari dei diritti a contributo, non abbiano potuto eseguire completamente la costruzione prevista nel progetto presentato allorchè non avevano notizia della riduzione del contributo statale e che quindi abbiano dovuto limitare la costruzione stessa a meno del 40 per cento del volume preventivato.

Ma la Commissione ha considerato che con essa si verrebbe a stabilire un criterio di rivalutazione di cespiti per i quali il contributo statale è stato già liquidato e pagato, criterio che non si vede per quali ragioni non dovrebbe essere applicato in confronto di tutti coloro che, dopo la legge del 1933, ebbero liquidati i contributi in misura inferiore a quella che le precedenti disposizioni legislative avevano loro fatto sperare. Nè la Commissione ha potuto trascurare il rilievo che la norma proposta all'articolo 3 è tale da non consentire neppure in via di massima di prevedere a quali oneri l'Erario sarebbe esposto.

La Commissione propone perciò di sopprimere il primo comma dell'articolo 3.

In quanto al secondo comma dello stesso articolo non sembra opportuno accettarlo nella sua attuale formulazione. Con esso si vuol consentire di utilizzare il contributo statale per costruzioni su aree diverse da quelle che già furono indicate — come la legge prescriveva — alla scadenza dei termini all'uopo fissati.

Ma se la facoltà di variare l'area a tanti anni di distanza sembra opportuna, non è consigliabile consentirla fino al punto che si possa costruire su un'area diversa, in Comune diverso da quello dove si trova l'area precedentemente prescelta. Con una tale disposizione si verrebbero a favorire i grandi centri a tutto scapito dei piccoli dove non minore è il bisogno dello sbaraccamento.

Per queste ragioni si propone un nuovo testo di tale comma.

Un altro rilievo va fatto in merito al disegno di legge, ed è quello che la spesa prevista all'articolo 5, per quanto riguarda i fondi di cui si chiede l'iscrizione per l'esercizio 1949-1950 non trova copertura con gli stanziamenti

previsti nello stato di previsione già presentato. Le nuove norme troveranno attuazione in detto esercizio in quanto il Ministero dei lavori pubblici potrà far fronte alla concessione dei contributi entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Le necessità della ricostruzione in seguito ai danni della guerra non hanno consentito al Governo di considerare finora i bisogni delle zone terremotate: questo provvedimento che mette i danneggiati dal terremoto in condizione di ricostruire le loro case distrutte va integrato con una norma che permette di eliminare una buona volta le baracche per quelle stesse ragioni igieniche e sociali che hanno consigliato il provvedimento testè approvato a favore dei danneggiati da eventi bellici. Il disegno di legge vi viene perciò presentato

con l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di procedere, entro il limite di spesa di lire 2 miliardi, alla costruzione di alloggi popolari nei Comuni colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915.

Sarà impegno del Ministro dei lavori pubblici di assicurare, a misura che sorgano le nuove case, la immediata distruzione delle baracche per restituire alla vita civile le popolazioni che per tanti anni hanno sofferto il disagio dell'abitazione in quelli che dovevano essere ricoveri assolutamente provvisori.

Il disegno di legge così emendato e completato risulta più rispondente ai bisogni delle popolazioni terremotate e perciò non dubito che esso otterrà la vostra approvazione.

Domenico ROMANO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

## Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

## Art. 3.

I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte quando la costruzione prevista nel progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 8 del sopracitato regio decreto-legge sia stata eseguita per meno del quaranta per cento del volume previsto nel progetto stesso: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, se comprese nel territorio della stessa provincia, esclusi però i casi previsti nel comma precedente.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Soppresso.*

È consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purchè la nuova area si trovi nel territorio dello stesso Comune.

## Art. 4.

Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dall'intervenuta concessione del sussidio.

## Art. 5.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

Esercizio finanziario	1949-50	L.	500.000.000
»	»	1950-51	» 500.000.000
»	»	1951-52	» 500.000.000
»	»	1952-53	» 500.000.000

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiare in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire 2 miliardi.

Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

## Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire 1 miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire 1 miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-1953.

Art. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.

Art. 7.

*Identico.*